Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 19 febbraio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 5 agosto 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1963
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 198

E' concessa la seguente decorazione:

CROCE AL VALOR MILITARE

DEL VECCHIO Nicola, nato a San Vincenzo Valle-Roveto (L'Aquila) il 17 dicembre 1913, partigiano combattente. — Partigiano di elevati sentimenti, nel corso della settima offensiva tedesca in Bosnia, metteva in luce spiccate doti di combattente tenace e cosciente, sempre di esempio ai compagni nelle azioni contro le forze nemiche agguerrite ed incalzanti. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

(1334)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 febbraio 1964, n. **11.**

Concessione di un contributo straordinario di quattro miliardi di lire al Consiglio nazionale delle ricerche per l'esercizio 1963-64.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4 miliardi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento per l'espletamento di compiti di studio e di ricerche scientifiche e tecniche durante l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1964

SEGNI

MORO — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1964, n. 12.

Estinzione dell'Opera pia scuola e famiglia « Rosa Cavalli-Porro », con sede in Milano.

N. 12. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia scuola e famiglia « Rosa Cavalli-Porro », con sede in Milano, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio, ammontante a nominali L. 1.180.311 in titoli e numerario, viene devoluto all'Opera pia Assistenza climatica all'infanzia, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1964, n. 13.

Fusione in un solo ente delle Opere pie « Ospizio dei cronici » e « Ricovero di mendicità », che assume la nuova denominazione « Casa Mater Amabilis », con sede in Cuneo.

N. 13. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie « Ospizio dei cronici » e « Ricovero di mendicità », vengono fuse in un solo ente, denominato « Casa Mater Amabilis », con sede in Cuneo, e ne viene opprovato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 14.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Leone, in località Linara del comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino) con la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo dello stesso Comune.

N. 14. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° agosto 1963, relativo alla unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Leone, in località Linara del comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino) con la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 15.

Erezione in ente morale della Casa di ricovero per vecchi e inabili « Ninì Beccagutti », con sede in Esine (Brescia).

N. 15. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di ricovero per vecchi e inabili « Ninì Beccagutti », con sede in Esine (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 16.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gerardo Sagredo, sita in località Sacca Fisola del comune di Venezia.

N. 16. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gerardo Sagredo, sita in località Sacca Fisola del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 17.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicolò da Bari, sita nel comune di Poggio San Marcello (Ancona).

N. 17. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicolò da Bari, sita nel comune di Poggio San Marcello (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 18.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Confessore, nel comune di Saronno (Varese).

N. 18. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 20 febbraio 1962, integrato con dichiarazione del 19 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Confessore nel comune di Saronno (Varese), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 19.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore « Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore », con sede in Cagliari.

N. 19. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore « Figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore », con sede in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Trasferimento del comune di Moconesi dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Recco a quella dei corrispondenti Uffici di Chiavari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11 Finanze, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Recco al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Moconesi un migliore accesso agli Uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Chiavari;

Decreta:

Il comune di Moconesi viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Recco a quella dei corrispondenti Uffici di Chiavari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 181. — BAIOCCHI

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Edilizia fra Muratori ed Affini « C.E.M.E.A. », con sede in Andria (Bari).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Cooperativa Edilizia fra Muratori ed Affini « C.E.M.E.A. », con sede in Andria (Bari), da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società Cooperativa Edilizia fra Muratori ed Affini « C.E.M.E.A. », con sede in Andria (Bari), costituita in data 23 febbraio 1962 con atto a rogito del notaio Edmondo Piccinelli, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Edoardo Mirabella è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

Il Ministro: BOSCO

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 4 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1963.

Modalità di ripartizione fra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi previsti per i ricoveri in regime assicurativo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerato che occorre stabilire le modalità di ripartizione fra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi previsti per i ricoveri in regime assicurativo;

Vista la lettera n. 23.736/29, in data 6 dicembre 1963, con la quale la Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha comunicato che « non è stato possibile raggiungere un accordo fra le Associazioni nazionali rappresentative dei medici ospedalieri » sui criteri di ripartizione degli anzidetti compensi;

Considerato, pertanto, che non possono avere applicazione le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 24 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1963 e che, di conseguenza, detta ripartizione deve essere disposta con provvedimento ministeriale, in conformità del terzo comma dell'art. 7 citato;

Udito il parere espresso dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, in data 15 febbraio 1964;

Inteso il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto l'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La ripartizione dei compensi fissi, di cui nelle premesse, sarà effettuata cumulando, per ciascun Ente ospedaliero, i compensi stessi in un unico fondo da dividere in due parti uguali.

La prima parte è ripartita come segue:

Ogni aiuto riceve una quota doppia di ciascun assistente ed ogni primario riceve una quota doppia di ciascun aiuto: a tal fine l'importo complessivo dei compensi viene diviso per la cifra risultante dalla somma del numero degli assistenti, più il numero degli aiuti moltiplicato per due, più il numero dei primari moltiplicato per quattro; il quoziente risultante rappresenta la quota spettante a ciascun assistente, mentre lo stesso quoziente moltiplicato per due sarà la quota spettante a ciascun aiuto e moltiplicato per quattro quella spettante a ciascun primario.

La seconda parte è ripartita come segue:

Ospedali di I categoria: 42 % ai primari, 32 % agli aiuti, 26 % agli assistenti;

Ospedali di II categoria: 48 % ai primari, 28 % agli aiuti, 24 % agli assistenti;

Ospedali di III categoria ed infermerie: 58 % ai primari, 22 % agli aiuti, 20 % agli assistenti.

Ai fini della ripartizione su entrambe le quote i sanitari ospedalieri vengono considerati solo in funzione delle loro qualifiche indipendentemente dai reparti o dai servizi cui sono addetti. I sovraintendenti ed i direttori sanitari sono equiparati ai primari, i vice direttori sanitari agli aiuti e gli ispettori sanitari agli assistenti.

Roma, addì 16 febbraio 1964

Il Ministro: MANCINI

(2036)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Tabacco o Annà, in comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

Con decreto 14 novembre 1963, n. 901/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Tabacco o Annà, segnato nel catasto del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), al foglio 21, di mq. 20.450, ed indicato, in tinta rosa, nella planimetria rilasciata il 10 febbraio 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1752)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Monterosso Almo (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.772.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1964, il comune di Bolognetta (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.377.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Fauglia (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1712)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Serramonacesca (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.344.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1713)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Rosciano (Pescara), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1714)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Roccamorice (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1715)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Villaga (Vincenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.408.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1716)

Autorizzazione al comune di Gambugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Gambugliano (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1717)

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Sassano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1718)

Autorizzazione al comune di Cisano sul Neva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Cisano sul Neva (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1719)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Erli (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.246.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1720)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Magliolo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.868.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1721)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Nasino (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.034.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1722)

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Castel Giorgio (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.391.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1723)

Autorizzazione al comune di Mosciano Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1724)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Crognaleto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1725)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Cellino Attanasio (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.101.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1726)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Radicofani (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.116.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1727)

Autorizzazione al comune di Vendone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Vendone (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.582.841, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1728)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1964, il co une di Tovo San Giacomo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.619.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1729)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1964, il comune di Grosseto, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1730)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1964, il comune di Firenze, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.182.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1731)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1964, il comune di Taranto, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.455.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1732)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1964, il comune di Catania, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.884.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1733)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1964, il comune di Cosenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.279.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1734)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1964, il comune di Pisa, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.492.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1735)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Collegiove (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.242.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1964, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.588.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Villamarzana (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.375.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Villadose (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.493.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1887)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1888)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Alfano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.098.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Postiglione (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.475.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1964, il comune di San Mauro Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Bracigliano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.457.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Controne (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.909.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893)

Autorizzazione al comune di Giffoni sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Giffoni sei Casali (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.438.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Pisciotta (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.174.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Bellosguardo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.232.468, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896)

Autorizzazione al comune di Ascea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Ascea (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 553.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897)

Autorizzazione al comune di Stellanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Stellanello (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.785.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Castellina in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Sovicille (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1901)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1902)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Chiusi (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1903)

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Murlo (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1904)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1905)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Campli (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.650.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1906)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Arsita (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1907)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Rotzo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.917.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1909)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Albettone (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.884.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1910)

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Gallio (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.334.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1911)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Fasano (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1912)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Mesagne (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1913)

Autorizzazione al comune di Seratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di San Fratello (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.346.167, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1914)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Mistretta (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1915)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Itala (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.059.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1916)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Giardini (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1917)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Fano (Pesaro e Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 575.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1918)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di San Miniato (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1919)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Sarno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1920)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Erice (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1921)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Agugliano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.099.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1922)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1923)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Saracena (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.050.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1924)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Soncino (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1925)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Mesola (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.155.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1926)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1964, il comune di Galeata (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1927)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Trabia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.542.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1928)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1929)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Polesella (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1930)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27694/5385, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pistillo Giovanni, *nato in Andria il 26 febbraio 1892* della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 668 riportate in catasto alle particelle numeri 34 parte e 110 parte del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 121.

(1589)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Pratica di Mare, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13219 in data 15 gennaio 1964, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Pratica di Mare, con sede in Roma, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 9 agosto 1963.

(1596)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Salvia Splendens », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 gennaio 1964, la Società cooperativa edilizia « Salvia Splendens », con sede in Napoli, costituita per rogito Spicacci in data 3 giugno 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(1782)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 febbraio 1964 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari, costituita in data 27 febbraio 1953 per notaio avv. Domenico Nicola Di Mauro, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Otello Ottomano.

(1781)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Carlo Cormio, nato a Molfetta (Bari), il 2 gennaio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Agronomo, rilasciatogli dalla Università di Bari in data 15 settembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(1533)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1963, registro n. 84, foglio n. 386, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 3 luglio 1962, è stato rigettato il ricorso prodotto dalla prof.ssa Ada Buono Estrafallaces avverso il mancato conferimento dell'incarico di insegnamento di « Misure elettriche » nell'Università di Bari per l'anno accademico 1958-59.

(1508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 18 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,46	622,46	622,475	622,46	622,45	622,45	622,46	621,95	622,45	622,45
$ Can.	576,19	576,30	576,20	576,25	576 —	576,30	576,30	573 —	576,30	576,25
Fr. Sv.	144,01	143,77	143,75	143,79	143,75	143,85	143,775	143,82	143,85	143,80
Kr. D.	89,97	89,95	89,95	89,94	90 —	89,96	89,94	89,90	89,96	90,06
Kr. N.	86,93	86,91	86,94	86,92	87 —	86,93	86,91	86,75	86,93	86,93
Kr. Sv.	120,06	120,075	120,07	120,07	120,05	120,09	120,075	119,90	120,08	120,08
Fol.	172,70	172,635	172,67	172,65	172,70	172,66	172,655	172,57	172,68	172,70
Fr. B.	12,49	12,49	12,49	12,49125	12,485	12,49	12,491	12,37	12,49	12,49
Franco francese	127,03	126,985	126,97	127 —	127 —	127,03	126,985	126,95	127,01	127,02
Lst	1741,37	1740,70	1740,95	1740,825	1740,75	1741,20	1740,80	1740,70	1741,20	1740,75
Dm. occ.	156,69	156,69	156,695	156,70	156,68	156,68	156,69	156,62	156,68	156,68
Scell. Austr.	24,09	24,08	24,08	24,085	24,05	24,08	24,0875	24,07	24,08	24,085
Escudo Port.	21,72	21,72	21,73	21,715	21,70	21,73	21,71	21,62	21,72	21,72

Media dei titoli del 18 febbraio 1964

Rendita 5 % 1935	109,725
Redimibile 3,50 % 1934	88,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1964

1 Dollaro USA	622,46
1 Dollaro canadese	576,275
1 Franco svizzero	143,782
1 Corona danese	89,94
1 Corona norvegese	86,915
1 Corona svedese	120,072
1 Fiorino olandese	172,652
1 Franco belga	12,491
1 Franco francese	126,992
1 Lira sterlina	1740,812
1 Marco germanico	156,695
1 Scellino austriaco	24,086
1 Escudo Port.	21,712

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per esami a sei posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili nove posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sei posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 4, nella quale intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali di fisica generale o applicata;

2) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una lingua straniera scelta dal candidato.

B) *Prove pratiche*:

1) esecuzione di una prova inerente ad un controllo o ad una tecnica di laboratorio;

2) rappresentazione grafica di una esperienza o di una misura eseguita;

3) descrizione con relazione dattiloscritta delle prove pratiche eseguite.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e pratiche ad eccezione della lingua straniera;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, di quella dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1951, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia, e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare;

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita:

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la

copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1964
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 266

(1211)

Concorso per esami ad otto posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili otto posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a otto posti di vice esperto in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, di cui quattro riservati a favore dei candidati in possesso del diploma di perito industriale, sezione chimica, conseguito presso un Istituto tecnico industriale.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati in possesso del suddetto titolo di studio saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di perito industriale, sezione chimica o altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, *entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono* dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 4, nella quale intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali di chimica analitica, qualitativa e quantitativa.

Per l'espletamento di questa prova saranno concesse ai candidati cinque ore di tempo;

2) traduzione da una lingua straniera (a scelta del candidato tra inglese, francese e tedesco) di un metodo di chimica analitica. E' consentito l'uso del vocabolario.

Per questa prova saranno concesse ai candidati tre ore di tempo.

B) *Prove pratiche*:

1) analisi qualitativa:

Ricerca degli acidi e delle basi in un miscuglio inorganico.

Il numero complessivo degli acidi e delle basi non deve essere superiore a sei. Sono esclusi i metalli rari.

Per l'espletamento di questa prova saranno concesse ai candidati otto ore di tempo.

2) Analisi quantitativa:

Determinazione volumetrica o ponderale di un solo costituente di un sale inorganico solubile in acqua.

Per l'espletamento di questa prova saranno concesse ai candidati dieci ore di tempo.

C) *Prova orale*:

1) cultura generale chimica;

2) argomenti della prova scritta di chimica analitica e delle prove pratiche;

3) organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, di quella dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e

gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia, e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare;

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita:

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1964
Registro n. 1, Sanità, foglio n. 268

(1212)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6, nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di fisiologia generale o patologia generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica biologica;

3) traduzione in italiano, di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) dissezione e tecniche operatorie su animali da esperimento;

2) tecniche di microrespirometria;

3) tecniche chimico-fisiche di comune impiego in biochimica.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale del campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia, e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita:

I candidati che beneficiano dalle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dall'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avrano presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di Chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1964
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 267

(1213)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e titoli a venti posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 16 gennaio 1964, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1963, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e titoli a venti posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(2004)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e titoli a venti posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 16 gennaio 1964, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 settembre 1963, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e titoli a venti posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(2005)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli e per esame a direttrice dell'Educandato femminile dello Stato, in Milano.

Si dà avviso che nella parte II del Bollettino ufficiale di questo Ministero del 5 dicembre 1963, n. 49, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 1963, relativo all'approvazione della graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli e per esame, a direttrice dell'Educandato femminile dello Stato di Milano, bandito con decreto ministeriale 12 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1963, n. 99.

(2006)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il disposto dell'art. 105 e seguenti del testo unico delle leggi speciali 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il disposto degli articoli 5 e 6 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1958, n. 1706;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nella Provincia per l'anno 1964;

Viste le terne proposte dall'Ordine provinciale dei farmacisti e dall'Ordine degli avvocati e procuratori della Provincia per la nomina dei membri effettivi e supplenti della Commissione di che trattasi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui alle premesse è costituita come segue:

MEMBRI EFFETTIVI:

Presidente:

De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Travaglini dott. Marco, medico provinciale;

Petroselli dott. Alessandro, farmacista esercente;

Oberziner dott. Giulio, chimico farmacista;

Montanaro avv. Massimiliano, esperto in materie giuridiche.

MEMBRI SUPPLENTI:

Fochetti dott. Francesco, chimico farmacista;

Cortese dott. Francesco, farmacista esercente;

Caravello avv. Salvatore, esperto in materie giuridiche.

Per le decisioni inerenti alle farmacie rurali, tale Commissione sarà integrata dal dott. Teresi Ignazio. farmacista. membro effettivo e dal dott. Lupi Giancarlo, farmacista membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Ricci Enzo, consigliere del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Viterbo, addì 30 gennaio 1964

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(1826)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1963, n. 5863, con il quale è stato bandito pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1962;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Modena, dall'Ordine dei medici della provincia di Modena e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 13 del sopracitato decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1962, è così costituita:

Presidente:

Morotti dott. comm. Francesco, vice prefetto vicario.

Componenti:

Renzulli dott. Alberto, medico provinciale capo;

Pezzuoli prof. Giuseppe, direttore della clinica chirurgica dell'Università degli studi di Modena;

Storti prof. Edoardo, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Modena;

Marino dott. Antonio, medico condotto designato dai Comuni interessati.

Segretario:

Martino dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto e avrà la sua sede in Modena.

Modena, addì 7 febbraio 1964

Il medico provinciale: RENZULLI

(1876)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Fusignano e Russi, bandito con proprio decreto n. 3205 in data 19 agosto 1963;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli artt. 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli artt. 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Fusignano e Russi è costituita come segue:

Presidente:
Messina dott. Ugo, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Fiorentino dott. Michele, medico provinciale;
Ambrosiani prof. Pietro, docente in igiene;
Bendandi prof. Angelo, docente in clinica e patologia medica;
Maioli dott. Riccardo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Strati dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio.

Ravenna, addì 28 gennaio 1964

Il medico provinciale: FIORENTINO

(1522)

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del Dispensario dermovenereo di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del Dispensario dermovenereo di Ravenna, bandito con precedente decreto n. 5276 del 6 novembre 1962;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 ed il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1937;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di direttore del Dispensario dermovenereo di Ravenna:

1. Babini dott. Guido . . . . punti 63,365 su 100
2. Rafanelli dott. Arturo . . . . » 51,270 »
3. Benatti dott. Mario . . . . » 46.950 »
4. Muccinelli dott. Alfredo . . . . » 44,766 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 1° febbraio 1964

Il medico provinciale: FIORENTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 451 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di direttore del Dispensario dermovenereo di Ravenna, bandito con decreto n. 5276 del 6 novembre 1962;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del concorso medesimo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1937;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Guido Babini è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 1° febbraio 1964

Il medico provinciale: FIORENTINO

(1827)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Avviso di rettifica

Nel decreto del medico provinciale di Foggia, in data 10 gennaio 1964, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1964, n. 19, pagina 351, il nominativo del professore Antonio Petronelli, docente in patologia generale, deve intendersi riportato una sola volta.

(1523)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.